

COMUNICAZIONE ALL'ASL

**Sanzione fino
a 1.800 euro
per mancato invio
della notifica**

di Pasquale Salvatore*

I lavori di ristrutturazione e manutenzione che interessano il patrimonio edilizio debbono essere eseguiti nel rispetto della legislazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, secondo quanto previsto nel titolo IV del Dlgs 81/08, che regola tale materia nell'ambito "cantieri temporanei o mobili", si tratta di un provvedimento specifico per queste attività, strutturato per alcune parti in modo autonomo e per altre coordinato con le norme generali di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in prevalenza disciplinate nel titolo I del decreto. Quando si parla di cantieri temporanei o mobili ci si riferisce a un luogo di lavoro, il cantiere, dove si svolgono attività edili o di ingegneria civile per l'esecuzione di lavori (allegato X), fra cui quelli di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato e così via. Caratteristica del cantiere temporaneo o mobile è il fatto che viene aperto allo scopo di realizzare un'opera per la quale esiste un progetto. Il cantiere di per sé è lo strumento per realizzare l'opera progettata; può costituire un luogo di lavoro a sé stante e, quindi, deve rispettare le norme specifiche del cantiere per la sua costruzione come enunciato nel titolo IV.

I soggetti obbligati

Soggetti obbligati ad adempiere agli obblighi del capo I del titolo IV sono:

- il committente;
- il responsabile dei lavori;
- il progettista;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (Csp);
- il direttore di lavori;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse);

- l'impresa affidataria;
- le imprese esecutrici/ i lavoratori autonomi.

Per ogni soggetto la normativa individua specifici obblighi con riferimento all'organizzazione del cantiere ed alla sua operatività in sicurezza finalizzata alla realizzazione dell'opera progettata. Fra gli adempimenti amministrativi previsti dalla norma, finalizzati a rendere controllabile l'applicazione della stessa alle attività soggette, è prevista la "notifica preliminare". Il committente, o il responsabile dei lavori se incaricato a farlo, deve assolvere all'obbligo della comunicazione all'Asl e alla direzione provinciale del Lavoro in caso di:

- ① cantieri con presenza di più imprese o di più lavoratori autonomi anche non contemporanea;
- ② cantieri con la presenza di una sola impresa esecutrice, ma il cui lavoro ha una entità presunta superiore o uguale a 200 uomini-giorno (esempio: 60 giorni per 5 lavoratori = 300 Ug);
- ③ cantieri inizialmente non soggetti a notifica (con una sola impresa esecutrice e di entità sotto 200 uomini-giorno) che lo diventano per variazione in corso d'opera (articolo 99, comma 1).

I contenuti della notifica (si veda anche a pagina 12) sono specificati nell'allegato XII. In caso di variazioni intervenute nel cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori il committente, o il responsabile dei lavori se incaricato, deve provvedere per aggiornarla. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e essere a disposizione degli organi di vigilanza (articolo 99, comma 2). Il mancato invio della notifica preliminare comporta un provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo da parte del Comune, su segnalazione dell'organo di vigilanza (articolo 90, comma 10), e una sanzione da 500 a 1.800 euro a carico del committente o

del responsabile dei lavori, introdotta dal Dlgs 106/09. La notifica deve comprendere:

- ④ data della comunicazione;
- ⑤ indirizzo del cantiere;
- ⑥ committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
- ⑦ natura dell'opera;
- ⑧ responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
- ⑨ coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
- ⑩ coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
- ⑪ data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
- ⑫ durata presunta lavori in cantiere;
- ⑬ numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
- ⑭ numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
- ⑮ identificazione, codice fiscale o partita Iva, delle imprese selezionate;
- ⑯ ammontare presunto dei lavori.

L'esempio

A titolo di esempio: un intervento di ristrutturazione che riguarda il miglioramento energetico di un edificio medio con 4 appartamenti, il cui costo si potrebbe aggirare sui 60 mila euro, con la presenza anche non contemporanea di due imprese è assoggettato alla notifica preliminare. Allo stesso modo, rientra nell'obbligo di invio, il cantiere per un intervento di 100 mila euro per manutenzione straordinaria, di rifacimento della copertura di un fabbricato, che, pur in presenza di una sola impresa, conterebbe un numero di uomini/giorni pari a 223 (con un'incidenza media della manodopera pari al 50% dell'importo, squadra tipo di 7 persone e costo medio di 28 €/ora).

* consigliere del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e della fondazione geometri italiani



IL MODULO

La comunicazione alla Asl va fatta solo in determinate circostanze ed è obbligatoria per poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Ma occorre anche fare attenzione alla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, che, indipendentemente dai benefici fiscali, ha regole complesse che vanno verificate attentamente con l'impresa che effettua i lavori per evitare le responsabilità (anche penali) del committente.

NOTIFICA PRELIMINARE
(art. 99 dlgs 81/2008)

Spett.le Ispettorato territoriale

Spett.le Azienda ASL

Spett.le Comune di ...

Oggetto: Notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 d.lgs. 81/2008.

Si comunica che in data .. / .. / avranno inizio i lavori relativi al cantiere di seguito specificato, con titolo edilizio...

A tal proposito, e in ottemperanza all'art. 99 del Dlgs. 81/2008, si riportano le seguenti informazioni:

- Data della presente comunicazione;
- Indirizzo del cantiere;
- Committente;
- Natura dell'opera: lavori di
- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore della sicurezza per la progettazione;
- Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
- Data presunta di inizio lavori: i lavori inizieranno presumibilmente
- Durata presunta dei lavori in cantiere: i lavori dureranno per giorni
- Numero massimo presunto dei lavoratori presenti sul cantiere;
- Numero previsto di imprese sul cantiere;
- Numero massimo di lavoratori autonomi presenti sul cantiere;
- Imprese e/o lavoratori autonomi già selezionati;
- Ammontare complessivo presunto dei lavori: l'ammontare complessivo dei lavori è pari a
- Direttore dei Lavori;
- Progettista;

Luogo e data

Il Committente dei lavori

(il Responsabile dei lavori, ove nominato)



I MATERIALI DA USARE

**Prodotti
più resistenti,
leggeri
e sostituibili**di **Pasquale Salvatore ***

Assume sempre più centralità l'impiego di materiali e soluzioni all'avanguardia nella messa in sicurezza degli edifici.

Il processo di riparazione, miglioramento e/o eventuale adeguamento sismico del costruito non può prescindere da un preciso rilievo della geometria strutturale e dei materiali che la compongono. In genere, l'indagine del tecnico professionista deve essere condotta ad un livello tale di approfondimento che consenta la caratterizzazione meccanica dei materiali per progettare un intervento puntuale. Questo al di là dei numerosi vincoli, di vario tipo, che influenzano il progettista nelle scelte tecniche, stanno assumendo sempre maggiore importanza soluzioni di ultima generazione che consentono sistemi progettuali

non invasivi, rapidi da installare e durevoli nel tempo.

Relativamente alle murature, l'impiego - ad esempio - di materiali compositi fibro-rinforzati si sta imponendo, in risposta a un compromesso tra l'incremento di resistenza dell'elemento rinforzato e la sua leggerezza, oltre alla possibilità di rimovibilità futura. Nel caso di Cfrp e Gfrp (carbon/glass fiber reinforced polymers, materiali compositi di ultima generazione) è possibile annoverare importanti vantaggi quali la grande affidabilità di forma, la facile lavorabilità, la limitatezza di ingombro e, infine, la elevata durabilità, in grado di garantire ottime prestazioni anche in ambienti aggressivi. Dall'evoluzione dei Frp derivano i compositi in acciaio al carbonio Srcm (steel reinforced cement matrix) che offrono ulteriori vantaggi quali la resistenza al fuoco, la traspirabilità e la facilità di pretensionamento.

Per quanto riguarda gli elementi strutturali in cemento armato, costituenti ad esempio gli edifici realizzati negli anni 60 e 70, e, in particolare, per le colonne (o pilastri), la combinazione dei fiocchi d'acciaio congiunta al confinamento in Gfrp consente di ottenere significativi incrementi di resistenza. Tale risultato è subordinato all'effetto di confinamento dello stesso Gfrp che incrementa le proprietà deformative del calcestruzzo. In definitiva, la ricerca scientifica e la sperimentazione consentono al mondo industriale di realizzare continuamente nuovi prodotti con materiali innovativi che, grazie alla classe professionale, possono trovare sempre più applicazione diffusa nel settore dell'edilizia, sia in quella esistente sia nelle nuove costruzioni.

** consigliere del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e della fondazione geometri italiani*



Peso:61%